



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 4770/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 976 DEL 27/08/2020

Settore sviluppo del territorio
Servizio ambiente arredo urbano e verde pubblico

Oggetto: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA (ART. 14 BIS L. 241/90) ISTANZA PER L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "RICHIESTA CHIUSURA PROCEDIMENTO DI BONIFICA CON AGGIORNAMENTO ESITI ANALITICI ACQUE SOTTERRANEE E TRASMISSIONE RAPPORTI DI PROVA" - SITO: PV BEYFIN SP N.1 LOC.RIMEDIO EX PV IP N.47665 - COMUNE DI ORISTANO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 9 del 12 giugno 2006;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999 – “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art 17 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni”;



COMUNE DI ORISTANO

VISTO il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. - “Norme in materia ambientale” Parte IV Titolo V, allegati 2;

RICHIAMATO il “Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica” trasmesso il 14.05.2005 dalla Società Benzoil Gas srl e approvato in sede di CdS del 24.06.2005 dagli EE.PP. convenuti;

RICHIAMATE le integrazioni al “Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica” trasmesse agli stessi EE.PP il 14.07.2005 dalla Società Benzoil Gas srl;

PREMESSO che su incarico e per conto di Beyfin Spa la Società Maxxi Engineering Srl ha intrapreso l'attività di bonifica e messa in sicurezza del Punto Vendita carburanti BEYFIN I.P. 47665, ubicato nel Comune di Oristano S.P. n.1 km 0,369, Loc. Rimedio;

VISTA la nota prot. n. 3011 del 18.10.2013 della Maxxi Engineering Srl, con la quale è stato comunicato a seguito del Tavolo tecnico tenutosi il 14/10/13 presso gli uffici di Arpa Sardegna, Dip. Prov.le di Oristano, che la Beyfin Spa ha provveduto all'attivazione del sistema di emungimento delle acque di falda installato in corrispondenza del piezometro W1 e che manterrà la configurazione Pump & Stock fino ad autorizzazione allo scarico in acque superficiali da parte della Provincia;

VISTA la nota prot. n. 189 del 13/05/2014 della Maxxi Engineering Srl, con la quale è stato trasmesso il documento relativo alla variante al “Progetto definitivo di bonifica” su incarico della Beyfin spa al fine di acquisire l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque provenienti dall'impianto di Bonifica installato presso il PV in parola;

RICHIAMATA la Determina del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n.3300 del 21/10/2014 avente per oggetto “Approvazione verbale della Conferenza dei Servizi del 23.05.2014, relativa all'esame del documento “Variante al progetto definitivo di bonifica” del 13 maggio 2014. Punto vendita carburanti BEYFIN IP 47665 S.P. n.1 Km 0,369, Loc.tà Rimedio” con la quale è stato approvato il verbale della CdS del 23.05.201 relativo all'approvazione del documento “Variante al progetto definitivo di bonifica”, presentato dalla Maxxi Engineering Srl per conto della Beyfin spa integrato con le prescrizioni riportate in verbale;

VISTO il documento “relazione tecnica per la II variante al Progetto Definitivo di Bonifica” redatto dallo studio geologico ambientale Dott. Geol. S. Crocetti trasmesso in data 08/01/2018 per conto della società Beyfin spa;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 22/06/2018 di approvazione del documento in parola integrato con le prescrizioni dei pareri presentati



COMUNE DI ORISTANO

dall'ARPAS e dalla Regione Sardegna e il quale rinviava al ricevimento dell'integrazione del calcolo dei costi delle attività terminali di bonifica;

VISTO il documento "integrazione alla relazione tecnica per la II variante al progetto definitivo di bonifica" presso il punto vendita carburanti "Beyfin IP 47665" ubicato lungo la S.P. n.1 Km 0,369, in località Rimedio - Torregrande, nel comune di Oristano (OR)" inviato in data 05/09/2018 e acquisito con prot.47901;

VISTO il documento "richiesta di chiusura del procedimento di bonifica con aggiornamento esiti analitici acque sotterranee e trasmissione rapporti di prova" redatto dallo studio geologico ambientale Dott. Geol. S. Crocetti trasmesso per conto della società Beyfin spa e acquisito con prot.n.4297 del 21/01/2020;

TENUTO CONTO che il Servizio Ambiente in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 59 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e nell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini della valutazione del suddetto elaborato progettuale, con nota prot. n. 33717 del 11/06/2020 ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria da tenersi in forma semplificata e asincrona coinvolgendo gli enti di seguito elencati:

- ARPAS - Dipartimento di Oristano,
- Provincia di Oristano - Servizio Ambiente,
- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio,
- ATS Sardegna -Dipartimento di Prevenzione SSD Salute e Ambiente, zona centro,

DATO ATTO che allo scadere del termine suddetto è pervenuto il seguente parere da parte dell'ARPAS - Dipartimento di Oristano, acquisito con nota prot. 40749 del 13/07/2020;

RILEVATO che, come evidenziato nel parere dell'ARPAS in parola, esiste una possibile contaminazione da 'idrocarburi pesanti' nel terreno (Campione S2C1 profondità 0,2-1,0 m, Idrocarburi C>12= 51 mg/Kg) prelevati durante la realizzazione dei nuovi piezometri;

VISTO il documento d'indirizzo predisposto da un gruppo di lavoro interno al sistema delle agenzie ambientali ISPRA/ARPA/APPA (Manuale guida 52/2009) con lo scopo di fornire regole decisionali omogenee da adottare nel caso in cui nella normativa di riferimento non siano stabilite le regole decisionali;

ACCERTATO che nel caso in esame è possibile effettuare la valutazione di conformità confrontando l'intervallo di accettazione con l'intervallo costituito



COMUNE DI ORISTANO

dall'incertezza associata alla migliore stima del "valore vero" della proprietà d'interesse;

VISTO che sulla base di questo confronto, si possono prendere le seguenti decisioni: la matrice è conforme, nel seguito definito "NON non conforme", oppure la matrice è non conforme

TENUTO CONTO che ai sensi del citato manuale il campione S2C1 profondità 0,2-1,0 m risulta NON NON-CONFORME;

VISTA l'assenza di superamenti delle CSC in tutti i piezometri di monitoraggio, come da parere dell'ARPAS in parola, si condivide la richiesta di dismissione dei vecchi piezometri PZ1 e PZ2 e di rimozione dell'impianto di Pump&Treat;

VISTO l'art. 5 "Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale" comma 3 del D.M. 471/1999 che recita: Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio tecnico erariale competente;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, e qui integralmente riportate:

1. di recepire e approvare quanto contenuto nel parere presentato dall'ARPAS- Dipartimento di Oristano;
2. di prendere atto, ai sensi dell'art. 14-bis e 14-quater della L. 241/90, del risultato della Conferenza di Servizi e di approvare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 l'elaborato presentato dallo studio geologico ambientale del Dott. Geol. Sergio Crocetti per conto della Beyfin spa a condizione che sia integrato con le condizioni contenute nel parere dell'ARPAS - Dipartimento di Oristano, acquisito con nota prot. 40749 del 13/07/2020;
3. che la rimozione degli impianti possono avvenire solo a seguito delle operazioni di collaudo della bonifica;
4. di trasmettere copia della presente alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e allo studio geologico ambientale del Dott. Geol. Sergio Crocetti per conto della Beyfin spa;



COMUNE DI ORISTANO

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**